

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 891 del 25 agosto 2026

Approvazione del nuovo Registro regionale dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione. D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione".

[Settore primario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede ad una completa revisione e all'approvazione del nuovo Registro regionale dei materiali di base (cosiddetti boschi da seme) per la produzione vivaistica di materiali forestali di moltiplicazione, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 e approvato in precedenza con DGR n. 791/2015.

L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.

L'attività vivaistica forestale è normata dal Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione".

L'art. 10 del D.Lgs. n. 386/2003 stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscano il Registro regionale dei materiali di base (cosiddetti boschi da seme) delle specie forestali elencate all'Allegato I dello stesso Decreto, presenti nel proprio territorio e che, sulla base dei Registri regionali, il Ministero competente predisponga il Registro nazionale dei materiali di base.

Il Testo unico in materia di foreste e di filiere forestali - Decreto Legislativo 3 aprile 2018 n. 34, all'art. 13, comma 2 prevede che le Regioni aggiornino i propri Registri dei materiali di base, secondo quanto disposto agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 386/2003, alimentando di conseguenza il Registro nazionale.

Con il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) n. 9403879 del 30 dicembre 2020, vengono, tra l'altro, definite le modalità di codifica dei materiali di base e istituito il Registro nazionale dei materiali di base, alimentato dai Registri regionali. Nello stesso Decreto viene ribadito che gli organismi ufficiali, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera n) del D.Lgs n. 386/2003, sono competenti per l'iscrizione e l'aggiornamento dei materiali di base ammessi nei Registri regionali e che gli stessi sono individuati, previa ispezione formale, dagli organismi ufficiali, o loro delegati.

Sempre con il D.M. MIPAAF n. 9403879/2020 viene precisato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 386/2003:

- dovranno essere impiegati ai fini forestali esclusivamente i materiali forestali di moltiplicazione, intesi come semi e parte di piante, che si otterranno dai materiali di base ammessi nei registri regionali;
- per fini forestali si intendono le attività di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 34/2018, nonché le attività di arboricoltura da legno e da biomasse, di ripristino e restauro delle aree degradate, la creazione di boschi urbani e periurbani, il ripristino di zone umide e di torbiere, di ecosistemi costieri, anche al fine di contribuire alla fornitura di servizi ecosistemici.

Il Registro nazionale dei materiali di base è stato da ultimo aggiornato con il Decreto del Direttore della Direzione Generale per l'Economia Montana e le Foreste del Ministero Agricoltura Sovranità Alimentare e Forestale (MASAF) n. 221354 del 19 maggio 2025.

Le funzioni di Organismo ufficiale, come previste dal D.Lgs. n. 386/2003, per la Regione del Veneto sono attualmente incardinate nella Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria, viste le DD.GG.RR. n. 312 del 30 aprile 2026, n. 552 e 562 del 16 giugno 2026, con le quali è stata disposta la riorganizzazione interna della Regione del Veneto.

Per il territorio regionale del Veneto il Registro dei materiali di base attualmente vigente è quello approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 791 del 14 maggio 2015, aggiornato parzialmente con il Decreto del Direttore della U.O. Foreste e Selvicoltura n. 9 del 21 marzo 2024.

L'attività di revisione ed aggiornamento dei materiali di base risulta di fondamentale importanza per il rilancio degli interventi di rimboschimento ed imboschimento che necessita di un'adeguata disponibilità di materiale forestale di moltiplicazione, inteso come semi e parti di piante, di provenienza certificata, raccolti nei boschi da seme identificati dalle Regioni. Ciò, sia per interventi in ambito forestale (ricostituzione dei soprassuoli boscati danneggiati da Vaia e successivamente dal bostrico tipografo) che in contesti rurali e periurbani, come misura di mitigazione del cambiamento climatico e miglioramento della qualità dell'aria.

Da evidenziare anche la notevole importanza che stanno assumendo le diverse iniziative dell'Unione Europea nel campo del recupero ambientale, della conservazione e miglioramento degli habitat e della biodiversità; si cita a questo proposito la Strategia dell'Unione europea per la biodiversità del 2030, che ha posto le basi per il Regolamento (UE) n. 1991 del 24 giugno 2024, conosciuto come Regolamento sul ripristino della natura (Nature restoration law) e che prevede il ripristino degli ecosistemi, habitat e specie degradati su tutto il territorio terrestre e marittimo della UE. La disponibilità di materiale forestale di moltiplicazione adeguato alle richieste, sia per qualità che per quantità, risulterà di particolare importanza nella realizzazione degli interventi che dovranno essere intrapresi per l'attuazione del Regolamento sopra citato.

Si cita inoltre il nuovo "Regolamento (UE) 2026/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2026 relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento FRM)". Le disposizioni del Regolamento saranno applicate dal 17 luglio 2031, lasciando quindi un periodo transitorio di cinque anni, necessario per consentire a tutto il settore di adeguarsi alla nuova normativa.

Le risorse economiche finalizzate all'attività di revisione e aggiornamento dei materiali di base sono state individuate nel Fondo per le foreste italiane – anno 2022, finanziato con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145; le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione di tale Fondo sono state disciplinate con il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) n. 383963 dell'1 settembre 2022.

Le risorse destinate alla Regione del Veneto del Fondo per le foreste italiane – anno 2022 sono state ripartite, tra le diverse azioni, con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1387 del 20 novembre 2023, destinando la somma di € 90.000,00 alla ricognizione dei materiali di base, ovvero dei boschi da seme, elencati nel Registro regionale, di cui alla DGR n. 791/2015, prevedendo per ciascun popolamento a suo tempo identificato la verifica dello stato di salute e mantenimento, nonché l'idoneità a continuare a fornire semi o parti di piante quale materiale di moltiplicazione forestale e valutando l'aggiunta di nuovi popolamenti, in base alla necessità di disporre delle sementi di specie forestali per gli interventi di rimboschimento e imboschimento nell'ambito delle crescenti esigenze più sopra richiamate, in un contesto di cambiamento climatico.

Pertanto la stessa DGR n. 1387/2023 ha autorizzato l'avvio delle attività volte alla revisione del Registro regionale dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione in attuazione dell'art. 13, comma 2 del D.Lgs. n. 34/2018.

Per l'esecuzione delle attività la DGR n. 1387/2023 ha disposto di avvalersi dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario (AVISP) - Veneto Agricoltura, in base all'art. 2 della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 ed in linea con gli indirizzi impartiti all'Agenzia con Deliberazione della Giunta regionale n. 141/2022, mediante la stipula di una Convenzione il cui schema è stato approvato con la medesima DGR n. 1387/2023.

La Convenzione è stata perfezionata in data 28 dicembre 2023 con la stipula tra le parti e l'avvio delle attività è stato comunicato da parte di AVISP – Veneto Agricoltura con nota del 19 gennaio 2024, prot. n. 31070.

La liquidazione della somma di € 90.000,00 a favore di AVISP – Veneto Agricoltura è stata disposta con il Decreto del Direttore della Direzione Foreste, selvicoltura e sistemazioni idraulico forestali n. 17 del 23 febbraio 2024.

La conclusione delle attività e la consegna di tutti i materiali prodotti da parte di AVISP – Veneto Agricoltura è avvenuta in data 27 maggio 2026 con la trasmissione della nota prot. n. 293773.

In dettaglio l'attività svolta da AVISP – Veneto Agricoltura, che si è avvalsa della collaborazione, tramite incarico professionale, dello Studio PAN – Pianificazione Ambientale Naturalistica – di Pergine Valsugana (TN), è stata sviluppata con l'effettuazione di rilievi, con specifici sopralluoghi in campo, in n. 219 siti e l'elaborazione della seguente documentazione:

1. Redazione di una scheda di inquadramento per ogni bosco da seme, comprensiva di numerosi dati forestali ed ambientali, oltre ad altre informazioni utili a qualificare il sito nel suo complesso;
2. Redazione di una seconda scheda descrittiva delle singole specie forestali in ciascun popolamento da seme, con particolare riferimento allo stato fitosanitario e alla idoneità alla raccolta dei materiali (semi e parti di pianta);
3. Elaborazione dei dati geografici in formato GIS con perimetrazione dei siti;
4. Documentazione fotografica.

Tutta la documentazione tecnica trasmessa da AVISP – Veneto Agricoltura, viene conservata agli atti, anche per successive elaborazioni, modifiche, revisioni e aggiornamenti dalla Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria.

L'attività è stata costantemente monitorata e coordinata dalla Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria e in seguito alla trasmissione di tutta la documentazione è stata svolta l'analisi e la verifica dei dati con particolare riferimento al rispetto dei requisiti minimi previsti dal D.Lgs. n. 386/2003 e dai Decreti Ministeriali citati nei paragrafi sopra, nonché dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Forestali e Alimentari (MIPAAF) 11 giugno 2021, n. 269708, con il quale il territorio italiano è stato suddiviso in "regioni di provenienza" ai sensi del D.Lgs. n. 386/2003.

A conclusione dell'attività di analisi svolta da parte della Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria, si è provveduto alla redazione del nuovo Registro regionale dei materiali di base per la produzione dei materiali forestali di

moltiplicazione, valutando positivamente l'attività svolta da AVISP - Veneto Agricoltura.

Con il presente provvedimento si propone pertanto l'approvazione del nuovo Registro regionale dei materiali di base per la produzione dei materiali forestali di moltiplicazione delle specie individuate all'Allegato I del D.Lgs. n. 386/2003 presenti nel territorio regionale, riportato all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Conseguentemente si dispone che il nuovo Registro regionale dei materiali di base per la produzione dei materiali forestali di moltiplicazione sostituisca integralmente quello già approvato con DGR n. 791/2015 e modificato con Decreto del Direttore della U.O. Foreste e Selvicoltura n. 9/2024.

Il nuovo Registro regionale dei materiali di base, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, dovrà essere trasmesso alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del MASAF per alimentare il relativo Registro nazionale, secondo le modalità di trasmissione stabilite con il D.M. MASAF n. 221354/2025.

La cartografia digitale dei materiali di base ammessi al nuovo Registro regionale sarà di conseguenza aggiornata nella relativa pagina del geoportale della Regione del Veneto.

Ai fini dei successivi adempimenti, si propone di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Direttore della Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria, il quale curerà ogni adempimento necessario per l'attuazione della presente deliberazione, compresi eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari al Registro regionale dei materiali di base.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34;

VISTA la L.R. 13 settembre 1978, n. 52;

VISTA la DGR 14 maggio 2015, n. 791;

VISTA la DGR 20 novembre 2023, n. 1387;

VISTO il D.M. MIPAAF n. 9403879/2020 che istituisce il registro nazionale dei materiali di base;

VISTO il D.M. MIPAAF n. 269708/2021 che definisce la suddivisione del territorio italiano in regioni di provenienza ai sensi del D.Lgs. n. 386/2003;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Generale dell'Economia Montana e delle Foreste del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPPAF) n. 307490/2021 che approva il registro nazionale dei materiali di base;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Generale per l'Economia Montana e le Foreste del Ministero Agricoltura Sovranità Alimentare e Forestale (MASAF) n. 221354/2025 che aggiorna il registro nazionale dei materiali di base e specifica le modalità di comunicazione dei registri regionali;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Testo unico in materia di foreste e di filiere forestali - Decreto Legislativo 3 aprile 2018 n. 34, all'art. 13, comma 2 prevede che le Regioni aggiornino i propri Registri dei materiali di base, secondo quanto disposto agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 386/2003, alimentando di conseguenza il Registro nazionale;

3. di dare atto che con Deliberazione della Giunta regionale n. 791 del 14 maggio 2015 la Regione del Veneto ha istituito il Registro regionale dei materiali di base per la produzione dei materiali forestali di moltiplicazione, oggetto di parziale aggiornamento con Decreto del Direttore della U.O. Foreste e Selvicoltura n. 9 del 21 marzo 2024;
4. di dare atto che la Deliberazione della Giunta regionale n. 1387 del 20 novembre 2023 ha autorizzato l'avvio delle attività volte alla revisione del Registro regionale dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione in attuazione dell'art. 13, comma 2 del D.Lgs. n. 34/2018, prevedendo l'affidamento dell'attività istruttoria a Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario (AVISIP) - Veneto Agricoltura;
5. di dare atto che la Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria ha valutato positivamente l'attività svolta da parte di AVISP - Veneto Agricoltura, la cui documentazione è stata trasmessa in data 27 maggio 2026 con nota prot. n. 293773, formulando la proposta definitiva del nuovo Registro regionale dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione;
6. di approvare il nuovo Registro regionale dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 386/2003 come riportato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di disporre che il Registro di cui al punto 6 sostituisce integralmente quello già approvato con DGR n. 791/2015 e oggetto di parziale aggiornamento con Decreto del Direttore della U.O. Foreste e Selvicoltura n. 9/2024;
8. di aggiornare la cartografia digitale dei materiali di base ammessi al Registro regionale resa disponibile tramite il geoportale della Regione del Veneto;
9. di trasmettere il Registro regionale approvato di cui al punto 6 alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, competente in materia di risorse genetiche forestali, entro 15 giorni dall'adozione del presente atto;
10. di incaricare il Direttore della Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria, competente in materia, dell'esecuzione della presente deliberazione, anche per quanto riguarda l'adozione di successivi provvedimenti che si rendessero necessari per l'eventuale aggiornamento o modifica dell'**Allegato A**;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

- [1] Dgr_891_26_AllegatoA.pdf